



# CITTA' DI CASALE MONFERRATO

Settore Tutela Ambiente

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

P.T.T.A 1994 - 96

**SITO DI INTERESSE NAZIONALE  
DI CASALE MONFERRATO**

***DISCARICA MONOUSO PER MATERIALI CONTENENTI AMIANTO***

REALIZZAZIONE NUOVA VASCA ED  
EFFICIENTAMENTO AREA PER SERVIZI

***INDAGINI GEOTECNICHE***

**SCHEMA DI CONTRATTO**

Progettista  
Firmato: Martinotti geom. Roberto

Progettista  
Firmato: Zavattaro geom. Bibiana

Dirigente e R.U.P.  
Firmato: Coggiola Arch. Piercarla

Casale Monferrato, 21.03.2017



# CITTÀ DI CASALE MONFERRATO

**REP. N.**

**AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI “P.T.T.A 1994 – 96 - SITO DI  
INTERESSE NAZIONALE DI CASALE MONFERRATO -  
DISCARICA MONOUSO PER MATERIALI CONTENENTI  
AMIANTO - REALIZZAZIONE NUOVA VASCA ED  
EFFICIENTAMENTO AREA PER SERVIZI - INDAGINI  
GEOTECNICHE**

**ATTO INFORMATICO.**

## **REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_ in Casale  
Monferrato, in una sala al piano primo del civico Palazzo San  
Giorgio sito in Via Mameli numero civico dieci.

Avanti a me Dottor \_\_\_\_\_ Segretario Generale del  
Comune di Casale Monferrato, abilitato per legge a rogare gli atti e  
contratti nell'esclusivo interesse del Comune, sono personalmente  
comparsi i Signori:

- 1) \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per il  
presente atto presso il Comune di Casale Monferrato - Via Mameli  
10, il quale agisce esclusivamente in nome, per conto e  
nell'interesse del Comune di Casale Monferrato (C.F.  
00172340069) nella sua qualità di Dirigente, e per quanto infra  
contenuto nel presente atto in esecuzione della determinazione  
dirigenziale numero \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ - Settore \_\_\_\_\_, che in  
duplicato informatico si allega al presente atto sotto la lettera **A**),  
omessane lettura per dispensa avutane dalle parti ai sensi di  
legge, nonché ai sensi dell'articolo 107 comma 3 D. Lgs. 267/2000;
- 2) \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_,

domiciliato per il presente atto presso l'infrascritta sede sociale, la quale agisce in nome e per conto dell'impresa \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, regolarmente iscritta alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di \_\_\_\_\_ nella Sezione Ordinaria Codice Fiscale e numero di iscrizione: \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_

Detti componenti della cui identità personale io Segretario rogante sono certo, mi chiedono di far constare con il presente atto quanto segue:

### **P R E M E S S O**

che a seguito di procedura \_\_\_\_\_ esperita nella seduta del \_\_\_\_\_, il cui verbale è stato approvato con determinazione dirigenziale numero \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, già citata ed allegata sub A) al presente atto, si è proceduto all'aggiudicazione dei lavori di \_\_\_\_\_ all'**Impresa** \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_, che ha presentato l'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione, determinata secondo il criterio di cui all'articolo 95 *comma 2 /comma 4 D.Lgs. 50/2016*, cioè con il criterio *del minor prezzo/dell'offerta economicamente più vantaggiosa.....*;

Dato atto che si è proceduto alle comunicazioni previste dall'articolo 76 comma 5 D.Lgs. 50/2016 e *che è trascorso il termine dilatorio previsto dall'articolo 32, comma 9 del D.Lgs. 50/2016* senza aver avuto notizia di ricorsi presentati davanti al T.A.R. avverso la procedura in oggetto;

Dato atto che ai sensi dell'articolo 83 comma 3 lettera e) del D.Lgs. 159/2011 s.m.i. non è necessario acquisire la documentazione antimafia, trattandosi di contratto di valore

complessivo inferiore a 150.000 euro/che la Prefettura di \_\_\_\_a ha rilasciato in data \_\_\_\_\_2014 la comunicazione prevista dall'articolo 87 D.Lgs. 159/2011, relativa all'insussistenza nei confronti dell'Impresa aggiudicataria, delle cause di divieto, sospensione e decadenza;

Tanto premesso, tra le parti come sopra costituite

## **SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

### ***Articolo 1 - Premesse***

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

### ***Articolo 2 - Oggetto dell'appalto e obblighi dell'appaltatore***

L'intervento di \_\_\_\_\_ viene aggiudicato dal Comune di Casale Monferrato all'**Impresa** \_\_\_\_\_, che a mezzo del proprio legale rappresentante, come sopra generalizzato accetta, obbligandosi all'osservanza piena, assoluta ed inscindibile, di tutte le norme, condizioni, patti e modalità contenuti:

- nel Capitolato Generale dei lavori pubblici, approvato con Decreto Ministero dei Lavori Pubblici numero 145 del 19 aprile 2000, per le disposizioni attualmente in vigore, che qui si intende integralmente riportato;
- nel Capitolato Speciale d'Appalto e nell' Elenco prezzi unitari relativi ai lavori di cui trattasi, che si allegano al presente atto sotto le lettere **B)** e **C)**, omessane lettura per dispensa avutane dalle parti ai sensi di legge;
- nell' offerta presentata in sede di gara, allegato **D)** al presente atto, omessane lettura per dispensa avutane dalle parti ai sensi di legge;

- in tutti gli elaborati progettuali relativi ai lavori di cui trattasi, costituenti il progetto esecutivo dell'opera, approvato con deliberazione Giunta Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_, documenti progettuali che – debitamente sottoscritti dalle parti - qui si intendono tutti integralmente richiamati, quali facenti parte del contratto, nonché di tutte le norme di legge relative alle opere pubbliche, vigenti o di successiva emanazione, disposizioni tutte che l'Impresa aggiudicataria, per mezzo del proprio legale rappresentante come sopra generalizzato, dichiara di accettare.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Appaltatore dichiara di approvare espressamente e specificamente le seguenti prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale:

a)

b)

....

L'Appaltatore dichiara altresì, ai sensi e agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il rispetto del "Patto d'integrità", approvato con deliberazione Giunta Comunale n. 19 del 29 gennaio 2014, che è stato dallo stesso sottoscritto per accettazione e che rimane depositato agli atti d'ufficio

### ***Articolo 3 – Subappalto***

Le parti precisano che l'Appaltatore ha presentato in sede di gara dichiarazione ai sensi dell'articolo 105 - comma 4 D.Lgs.50/2016, recante l'elencazione dei lavori che intende affidare in subappalto, e precisamente: \_\_\_\_\_

I subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.

#### ***Articolo 4 – Corrispettivo dell'appalto***

Il corrispettivo dovuto dal Comune di Casale Monferrato all'**Impresa** \_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_, specificati nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, è fissato in complessivi € \_\_\_\_ (diconsi Euro: \_\_\_\_\_) I.V.A. esclusa, al netto del ribasso offerto in sede di gara, pari al \_\_%, compresi gli oneri di sicurezza pari a € \_\_\_\_ (diconsi Euro: \_\_\_\_).

Il pagamento di quanto dovuto verrà effettuato tramite la Tesoreria Comunale, con le modalità e scadenze stabiliti agli articoli \_\_\_\_ e \_\_\_\_ del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale; le parti concordano espressamente che:

a) relativamente al pagamento degli acconti, l'emissione dei certificati di pagamento dovrà avvenire entro 45 (quarantacinque) giorni decorrenti dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori, a norma dell'art. 194 D.P.R. 207/2010; il pagamento degli importi dovuti in base ai certificati dovrà avvenire entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune della relativa fattura, salva la verifica della regolarità contributiva e tributaria.

b) relativamente alla rata di saldo, l'emissione del certificato di regolare esecuzione avverrà entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori; il pagamento degli importi dovuti in base al certificato dovrà avvenire entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune della relativa fattura, salva la verifica della regolarità contributiva e tributaria e previa

presentazione di apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016.

Le parti riconoscono che i termini di pagamento sono così stabiliti in ragione dei tempi mediamente necessari per effettuare le verifiche, obbligatorie per legge, della regolarità contributiva e tributaria dell'Appaltatore.

In caso di ritardato pagamento, decorreranno gli interessi previsti dalla normativa vigente.

#### ***Articolo 5 – Anticipazione***

Ai sensi dell'articolo 35 comma 18 D.Lgs. 50/20016, è dovuta all'appaltatore, ove richiesta, una somma a titolo di anticipazione, pari al 20% dell'importo del contratto, da erogare entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP tramite apposito verbale.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria nella misura e con le modalità stabilite dalla norma citata.

#### ***Articolo 6 –Tracciabilità dei flussi finanziari***

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della L.136/2010, l'Appaltatore assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal presente contratto. A tal fine l'Appaltatore si impegna a segnalare, entro 7 giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Gli strumenti di pagamento, ai fini della tracciabilità, devono riportare in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, subappaltatore e subcontraente, il Codice

Identificativo di Gara (**CIG** \_\_\_\_ ) attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici e il Codice Unico di Progetto (**CUP** \_\_\_\_ ) relativo all'investimento pubblico.

Costituisce clausola risolutiva espressa del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 Codice civile, l'aver eseguito da parte dell'Impresa una transazione inerente il presente contratto senza avvalersi dei suddetti conti correnti.

Le obbligazioni di cui sopra si estendono ai subappaltatori e ai subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori oggetto del presente contratto.

#### ***Articolo 7 – Cauzione definitiva***

A garanzia di un perfetto e puntuale adempimento delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente atto, l'Appaltatore ha prestato cauzione definitiva di € \_\_\_\_ (diconsi euro: \_\_\_\_ ) ai sensi dell'articolo 103 comma 1 D.Lgs. 50/2016, ..... *(eventuali riduzioni previste dalla norma)* \_\_\_\_

Il Comune avrà diritto di valersi di detta cauzione, qualora si verificano a carico dell'appaltatore le fattispecie di cui al 2° comma dell'articolo 103 citato.

La cauzione sarà svincolata a norma di legge.

#### ***Articolo 8 – Polizza assicurativa***

L'Appaltatore ha prestato, ai sensi dell'art. 103 comma 7 D. Lgs. 50/2016, apposita polizza di assicurazione numero \_\_\_\_ stipulata con \_\_\_\_ . – Agenzia di \_\_\_\_ - emessa il \_\_\_\_, depositata agli atti del Comune, per i massimali ivi indicati.

#### ***Articolo 9 – Obblighi dell'appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti***



L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E' altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

In caso di inadempienza contributiva da parte dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e di cottimi di cui all'articolo 105 D.Lgs. 50/2016 relativa a proprio personale dipendente impiegato nell'esecuzione del presente contratto, nonché in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale sopra indicato, la stazione appaltante attuerà l'intervento sostitutivo previsto dall'art. 30 commi 5 e 6 D.Lgs. 50/2016, con le modalità e le procedure ivi previste.

#### ***Articolo 10 – Piani di sicurezza***

L'Appaltatore si obbliga durante l'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto, ad osservare tutte le norme antinfortunistiche vigenti, nel rispetto del piano di sicurezza e coordinamento predisposto dalla Stazione appaltante, che l'Appaltatore dichiara di ben conoscere e accettare, e del piano operativo di sicurezza redatto dalla stessa impresa appaltatrice, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, che si intendono parte

integrante del presente contratto e che, debitamente sottoscritti dalle parti, restano depositati agli atti del Comune.

### ***Articolo 11 – Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie***

Le parti danno atto che entrambe le imprese costituenti l'associazione temporanea aggiudicataria hanno dichiarato in sede di gara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, numero 68.

### ***Articolo 12 - Risoluzione e recesso***

Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del D.Lgs 50/2016, la stazione appaltante può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell' articolo 106 del D.Lgs. 50/2016;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs 50/2016 sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto decreto, sono state superate eventuali soglie stabilite dall'amministrazione aggiudicatrice; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, del D.Lgs 50/2016 sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1,

del D.Lgs. 50/2016 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D.Lgs. 50/2016.

La stazione appaltante deve risolvere il contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.

Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall'articolo 106, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il 15% dell'importo originario del contratto.

Il Comune procede, altresì, alla risoluzione del contratto in caso di accertamento della violazione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici da parte dei collaboratori a qualsiasi titolo

dell'Appaltatore o subappaltatore che realizza le opere indicate nel capitolato speciale d'appalto, come dispone l'art. 2 del predetto codice, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 268 del 23 dicembre 2013.

E' altresì fatto salvo il diritto di recesso del Comune ex artt.1671 C.C. e 109 D.Lgs. 50/2016.

### ***Articolo 13 – Clausola arbitrale – esclusione***

E' esclusa la clausola arbitrale.

Per la definizione delle controversie tra il Comune e l'appaltatore derivanti dall'esecuzione del presente contratto, il foro competente sarà individuato ai sensi dell'articolo 20 del Codice di procedura civile.

### ***Articolo 14 – Divieto di cessione del contratto – Modificazioni soggettive dell'appaltatore***

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 105, comma 1 D.Lgs. 50/2016.

Le modificazioni soggettive dell'appaltatore sono consentite nei casi previsti dall'art. 106 comma 1 lett. d)-2, e in tali casi non sono considerate alterazione della natura generale del contratto.

### ***Articolo 15 – Spese contrattuali***

Sono a carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici numero 145/2000, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione dell'IVA che rimane a carico del Comune.

Ai fini fiscali, si dichiara che i lavori dedotti nel presente contratto sono soggetti al pagamento dell'IVA nella misura di legge, per cui

si richiede la registrazione in misura fissa e che l'imposta di bollo viene assolta con le modalità telematiche, ai sensi del Decreto Ministeriale 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).

.....[Aggiornato maggio 2016](#)